



**Avvocato generale Tanchev: la Corte di giustizia dovrebbe dichiarare che la Spagna non ha adottato le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali**

*La Spagna dovrebbe essere condannata al pagamento di una penalità giornaliera di 106 000 euro finché non si sarà conformata alla direttiva*

La Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti della Spagna per non avere adottato le misure necessarie all'attuazione, entro il 21 marzo 2016, della direttiva sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali<sup>1</sup>. La Commissione ha chiesto, inoltre, alla Corte di infliggere alla Spagna una penalità giornaliera di 105 991.60 euro, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza di accertamento dell'inadempimento, per non avere adempiuto al suo obbligo di notificare le misure di attuazione della direttiva.

La presente causa offre alla Corte l'opportunità di pronunciarsi, per la prima volta, sull'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona, che consente alla Commissione di proporre un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte qualora uno Stato membro «non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» e di chiedere allo stesso tempo alla Corte di infliggere allo Stato membro di cui trattasi una sanzione pecuniaria.

**Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Evgeni Tanchev propone alla Corte di dichiarare che la Spagna è venuta meno ai suoi obblighi di comunicazione e che, di conseguenza, deve esserle inflitta una penalità giornaliera. Egli suggerisce altresì un'interpretazione estensiva della nozione di Stato membro che «non abbia adempiuto» all'obbligo di comunicare le misure di attuazione, di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, nel senso che include un'attuazione incompleta o non corretta.**

L'avvocato generale rileva che la Spagna non contesta di essere venuta meno ai suoi obblighi di adottare le misure necessarie per dare attuazione alla suddetta direttiva nel diritto interno e di comunicare tali misure alla Commissione. Egli propone pertanto alla Corte di dichiarare fondato il primo capo delle conclusioni della Commissione.

L'avvocato generale esamina poi il significato dell'espressione «[lo Stato membro che] non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare» di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Sulla base di un'analisi letterale, storica, teleologica e contestuale della disposizione citata, egli conclude che l'articolo 260, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che include l'inadempimento, da parte di uno Stato membro, di un obbligo «sostanziale» di attuazione. Ciò comprende dunque un inadempimento totale, da parte di uno Stato membro, del suo obbligo di comunicare le misure di attuazione nonché la comunicazione, da parte di uno Stato membro, di misure che costituiscono un'attuazione incompleta o non corretta della direttiva di cui trattasi.

<sup>1</sup> Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (la cosiddetta direttiva sul credito ipotecario).

L'avvocato generale procede ad un'analisi della valutazione delle sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Più in particolare, egli ritiene che la Commissione debba poter usare lo stesso metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie da essa proposte in applicazione di disposizioni simili del TFUE. Egli ritiene inoltre che la Corte possa infliggere il pagamento di una somma forfettaria unitamente ad una penalità oppure soltanto una sanzione pecuniaria non proposta dalla Commissione in forza dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, entro il massimale previsto in tale disposizione per l'importo della sanzione pecuniaria. A suo giudizio, tale massimale riguarda unicamente l'importo della sanzione pecuniaria e non restringe il potere discrezionale della Corte in ordine al tipo di sanzione pecuniaria da infliggere.

In merito al presente procedimento, l'avvocato generale ritiene che l'imposizione di una penalità sia appropriata quale misura di persuasione e che debbano essere respinti gli argomenti della Spagna secondo cui tale penalità è sproporzionata. Egli raccomanda inoltre alla Corte di considerare come giorno iniziale dell'inadempimento la scadenza del termine fissato nel proprio parere motivato, vale a dire il 18 gennaio 2017. Per quanto attiene al massimale previsto dall'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, l'avvocato generale propone alla Corte di infliggere il pagamento di una penalità giornaliera pari all'intero importo indicato dalla Commissione.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*